



COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 23/11/2011

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 16/12/2014

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA.....	3
ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	4
ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA E RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA.....	4
ARTICOLO 5 - MISURA DELL’IMPOSTA.....	6
ARTICOLO 6 - VERSAMENTO DELL’IMPOSTA.....	7
ARTICOLO 7 - ESENZIONI.....	7
ARTICOLO 8 - RIDUZIONI.....	8
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL GESTORE E DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA.....	9
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE.....	10
ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI SUGLI AGENTI CONTABILI.....	11
ARTICOLO 12 – CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA.....	12
ARTICOLO 13 – SANZIONI	13
ARTICOLO 14 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	14
ARTICOLO 15 – RIMBORSI.....	14
ARTICOLO 16 – CONTENZIOSO.....	15
ARTICOLO 17 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA.....	15
ARTICOLO 18 –CONSULTA PER IL TURISMO.....	15
ARTICOLO 19 – ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	16

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare previsto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ragusa dell'Imposta di Soggiorno, istituita e disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Ragusa con deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 del 23/11/2011 con applicazione dell'imposta decorrente dal 1° luglio 2012.
- 2 Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare:
 - a. Promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macro-obiettivi: creazione e promozione nazionale e internazionale dei prodotti turistici della destinazione "Ragusa";
 - b. Interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - c. Interventi per la promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie per la città, a forte valenza turistica, nonché dei relativi servizi di trasporto pubblici e privati;
 - d. Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
 - e. Sviluppo di punti d'accoglienza ed informazione dei turisti (Ragusa Centro, Ragusa Ibla, Marina di Ragusa), uniformati per caratteristiche e con personale qualificato su tutto il territorio comunale, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
 - f. Progetto di sviluppo degli itinerari turistici e dei criteri di eccellenza, anche in ambito intercomunale, elaborati sulla base di specifiche ricerche di mercato; creazione di strutture e infrastrutture intorno agli attrattori del territorio; creazione di una rete distributiva dei prodotti e promozione degli stessi;

- g. Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno dei giovani, famiglie a anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - h. Progettazione, organizzazione e realizzazione di panel formativi focalizzati;
 - i. Interventi di manutenzione del verde e dell'arredo urbano ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione.
- 3 In sede di trattazione del bilancio di previsione la Giunta relaziona al Consiglio sulla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente. Tale documento dovrà fare parte integrante della relazione previsionale e programmatica propedeutica al bilancio di previsione, e descriverà percentualmente la destinazione dell'imposta di soggiorno.
- 4 Entro i termini di approvazione del rendiconto di gestione, la Giunta Comunale presenterà annualmente al Consiglio Comunale una relazione degli interventi realizzati di cui al comma 2.
- 5 La Giunta Municipale, sentita la "Consulta per il Turismo" di cui all'art. 18 del presente regolamento, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, predispone entro il 30 novembre dell'anno precedente, prendendo come riferimento le somme previste nel bilancio di previsione dell'anno precedente, un piano di utilizzo in termini percentuali delle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, che sarà allegato al Documento Unico di Programmazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 6 Il piano di utilizzo non potrà contemplare una percentuale superiore al 5% delle risorse per interventi di valenza ricreativi di respiro prettamente comunale e/o di quartiere.

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio e/o pernottamento:
- a) **nelle strutture ricettive alberghiere e para alberghiere:** gli alberghi, i villaggi-albergo, i motels, le residenze turistico alberghiere, le aziende turistiche residenziali, gli alberghi diffusi, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie;
 - b) **nelle strutture ricettive extra alberghiere:** gli alloggi del turismo rurale, gli esercizi di affittacamere, i *bed and breakfast*, le case per ferie, le case ed appartamenti per vacanza, gli ostelli per la gioventù, gli alloggi agrituristici, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie;

c) nelle strutture ricettive all'aperto: i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche e i parchi di vacanza, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie;

d) nelle strutture non ricettive relative agli immobili:

- **destinati alla locazione breve**, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

- **in locazione esclusivamente per finalità/destinazione turistiche** (locazioni turistiche);

ubicati nel territorio del Comune di Ragusa.

2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui al comma precedente dalla lett. a) alla lett. c), che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Ragusa, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui al comma precedente alla lett. d), che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Ragusa, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 4

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

E RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Ragusa che alloggiano e/o pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 3.

2. I soggetti **responsabili del pagamento dell'imposta** di soggiorno sono:

a) il gestore delle struttura ricettiva di cui all'articolo 3, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14/3/2011;

b) il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ai sensi del comma 5 - ter dell'art. 4 del decreto legge n. 50 del 24/4/2017 (regime delle locazioni brevi). A titolo esemplificativo: i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, i soggetti che intervengono quali mandatarî o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi;

c) i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone alla ricerca di una struttura in cui alloggiare e/o pernottare con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Ragusa.

3. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “**responsabili del pagamento dell’imposta**”, provvedono alla riscossione dell’imposta e rispondono direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Ragusa.
4. I responsabili del pagamento dell’imposta hanno diritto di rivalsa sul soggetto passivo.
5. Nel caso di accordi di “collect and remit” siglati con il Comune di Ragusa, il prelievo dell’imposta di soggiorno avviene al momento della prenotazione del soggiorno sulla piattaforma informatica applicando l’aliquota vigente a tale data.

ARTICOLO 5

MISURA DELL’IMPOSTA

1. La misura dell’imposta è stabilita dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. f) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le misure dell’imposta si intendono prorogate di anno in anno come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/06.
2. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia ed alle categorie delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in “stelle”, “chiavi” e “girasoli”, “spighe” e simili.
3. Nelle strutture ricettive di cui al comma 1 lett. a), b) e c) dell’art. 3 del presente Regolamento, l’imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti per persona/per mese. La soglia massima di sette pernottamenti si applica anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni che siano a cavallo di due mesi contigui.
4. Nelle strutture non ricettive di cui al comma 1 lett. d) dell’art. 3 del presente Regolamento, l’imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti per persona/per mese. La soglia massima di quindici pernottamenti si applica anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni che siano a cavallo di due mesi contigui.
5. Ai fini dell’applicazione dell’imposta, di cui al comma 3, resta valida la soglia massima dei sette pernottamenti anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture. In tal caso è onere dell’ospite (soggetto passivo) compilare il modulo, predisposto dal Comune, allegando le ricevute attestanti l’eventuale già avvenuta corresponsione dell’imposta per i pernottamenti precedenti. Tale modulo lo dovrà consegnare direttamente al gestore della

struttura e/o presentarlo all'intermediatore immobiliare o al soggetto gestore di portali telematici.

ARTICOLO 6

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento (soggetti passivi), corrispondono l'imposta o al gestore della struttura stessa o al soggetto che esercita attività immobiliare o al soggetto che gestisce il portale telematico, comunque a taluno dei soggetti responsabili del pagamento dell'imposta come definiti dal precedente art. 4. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciando la relativa quietanza.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la quietanza consegnata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.
3. I responsabili del pagamento dell'imposta effettuano il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Ragusa entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Ragusa;
 - c) mediante pagamento tramite la piattaforma PagoPA i cui bollettini di pagamento sarà possibile scaricare sulla piattaforma gestionale in uso al Comune di Ragusa.
4. Il versamento dell'imposta di soggiorno, riscossa dai gestori di portali telematici, potrà essere effettuato, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, con modalità diverse e disciplinate nell'atto convenzionale sottoscritto con il Comune di Ragusa.

ARTICOLO 7

ESENZIONI

1. Sono **esenti** dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Ragusa;
 - b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura di cui all'art. 3;
 - d) i malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore per tutto il periodo della

terapia e/o della visita medica compreso un pernottamento prima della terapia e/o della visita medica e un pernottamento successivo alla fine della terapia e/o della visita medica;

e) chi assiste i degenti e/o assistiti, ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente per tutto il periodo di degenza compreso un pernottamento prima del ricovero e un pernottamento successivo alla dimissione;

f) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio comunale, per il periodo di ricovero;

g) i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;

h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per numero 2 autisti di pullman e per un accompagnatore turistico per ogni venticinque partecipanti;

i) gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;

j) i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario.

l) il personale appartenente a compagnie cinematografiche e televisive impegnato in produzioni che promuovano e valorizzano il territorio comunale di Ragusa.

2. L'esenzione di cui ai punti d), e), f) e g) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, dell'ospite attestante la struttura di ricovero e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; l'esenzione di cui al punto i) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, dell'ospite attestante che il soggiorno presso la struttura è dovuto alle circostanze previste; negli altri casi l'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

3. Le dichiarazioni che certificano i casi di esenzione, rese da parte dell'ospite ai sensi D.P.R. n. 445/2000, vanno raccolte dal gestore e conservate presso la propria struttura ricettiva per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di invio della relativa dichiarazione trimestrale.

ARTICOLO 8

RIDUZIONI

1. La tariffa dell'imposta di soggiorno è **ridotta** nella misura del 30% nei confronti:

a) degli ospiti con età anagrafica superiore a 75 anni;

- b) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - c) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera c).

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DEL GESTORE E DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il gestore e/o il responsabile del pagamento dell'imposta sono tenuti a far applicare l'imposta di soggiorno a colui che soggiorna presso le strutture e a riversare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. I soggetti di cui al comma 1, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Ragusa. L'accreditamento tramite l'iscrizione al portale è un adempimento a carattere obbligatorio, la cui mancata osservanza prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili degli adempimenti strumentali alla riscossione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti ai punti seguenti:
 - a) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti il pagamento dell'imposta ed a rilasciarne la relativa quietanza;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. Il foglio informativo, scaricabile dal sito del Comune e tradotto in diverse lingue straniere, dovrà essere posto in appositi spazi ben visibili agli ospiti. L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata, anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Ragusa, sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori di portali telematici;
 - c) adempiere agli obblighi dichiarativi di cui al successivo art. 10 del presente regolamento anche se ci si avvale degli intermediari abilitati o dei soggetti gestori di portali telematici;
 - d) comunicare al Comune (tramite l'apposito modulo scaricabile sul portale del Comune oltre che reso disponibile con modalità telematiche), unitamente all'invio telematico della dichiarazione trimestrale, i dati del soggetto passivo che si è rifiutato di versare l'imposta in modo che gli uffici possano predisporre gli atti per il recupero del tributo. In assenza di tale dichiarazione, l'imposta di

soggiorno si intende riscossa e dovrà essere riversata al Comune;

e) adempiere agli obblighi sugli agenti contabili (trasmissione del modello 21) di cui all'art. 11 del presente regolamento.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta, i moduli compilati dagli ospiti che attestino di aver già corrisposto in altre strutture l'imposta, copia delle segnalazioni di omesso versamento e le ricevute dei versamenti effettuati.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 4 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 ter dell'art. 4 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, comma inserito dal comma 3 dell'art. 180 del decreto legge n. 34/2020.

2. La dichiarazione, di cui al comma 1, deve essere presentata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, altresì, a presentare entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, esclusivamente in via telematica sul portale istituito dal Comune di Ragusa, l'apposita **dichiarazione trimestrale**.

4. I periodi oggetto di dichiarazione ed i termini di presentazione sono i seguenti:

- **1° gennaio – 31 marzo, entro il 16 aprile;**
- **1° aprile – 30 giugno, entro il 16 luglio;**
- **1° luglio – 30 settembre, entro il 16 ottobre;**
- **1° ottobre – 31 dicembre, entro il 16 gennaio dell'anno successivo.**

5. Nella dichiarazione trimestrale, predisposta secondo le modalità stabilite dal Comune di Ragusa e messa a disposizione mediante l'apposito portale informatico successivamente alla registrazione, sono indicati il numero di coloro che hanno alloggiato/pernottato nel corso del periodo di riferimento, sia cumulativo che dettagliato per mese, nonché il relativo periodo di permanenza, le riduzioni e le esenzioni eventualmente spettanti ai sensi del presente regolamento.

6. L'obbligo di trasmissione della dichiarazione trimestrale deve essere assolto anche se non si siano registrate presenze o queste abbiano goduto tutte di esenzioni.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI SUGLI AGENTI CONTABILI

1. I soggetti di cui all'art. 4, incaricati ai sensi e per effetti del presente regolamento della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, assumono la funzione di **agenti contabili** e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, i predetti soggetti devono presentare al Comune di Ragusa il conto giudiziale della gestione di cassa, relativo alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.

2. Il conto di gestione, dovrà essere redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione) ed inviato, entro il 31 gennaio, in via telematica sul portale dell'imposta di soggiorno e sottoscritto con firma digitalmente dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva o comunque sulla base delle modalità di trasmissione stabilite dalla Corte dei Conti.

3. Nel conto di gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di riferimento e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune. Il "Modello 21 - Conto della gestione" dovrà fornire le seguenti informazioni:

- la denominazione del gestore e la denominazione della struttura (anagrafica);
- l'annualità in cui è stata riscossa l'imposta;
- il numero progressivo per ogni riga compilata;
- il periodo e l'oggetto della riscossione;
- gli estremi di riscossione: l'importo dichiarato dal gestore in sede di dichiarazione trimestrale deve corrispondere all'importo effettivamente riscosso presso i soggetti passivi dell'imposta di soggiorno;
- gli estremi dei versamenti in Tesoreria.

Nel caso in cui un gestore incassi l'imposta per più strutture i modelli da presentare saranno tanti quanti sono le strutture ricettive.

4. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i soggetti gestori di portali telematici invieranno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il conto della gestione (mod. 21) mediante posta elettronica certificata con firma digitale ovvero a mezzo posta raccomandata con firma autografa del Rappresentante Legale.

6. La mancata presentazione del modello 21 comporta la segnalazione da parte del Comune di

Ragusa alla Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza per le attività di rispettiva competenza.

ARTICOLO 12

CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della L.296/06.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i gestori e/o i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti. I dati ed elementi acquisiti sono posti a base degli accertamenti;
 - b) invitare i gestori e/o i responsabili del pagamento dell'imposta a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. I dati ed elementi acquisiti sono posti a base degli accertamenti;
 - b) inviare ai gestori e/o ai responsabili del pagamento dell'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - e) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'articolo 33 del DPR 600/73 presso le strutture ricettive di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - f) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti ai fini dell'accertamento nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - g) richiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..
3. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, di mancata presentazione della documentazione richiesta e/o di mancata risposta ai questionari l'ufficio determina l'imposta sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza. In particolare al fine di quantificare l'importo dovuto il Settore Risorse Tributarie del Comune di Ragusa potrà svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui al comma 179 della Legge 296 del 27/12/2006 e si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
4. Nel caso di assenza o di inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura e/o dal responsabile del pagamento dell'imposta, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo

induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura nel periodo di esercizio.

5. Il Comune di Ragusa, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, anche ai soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

ARTICOLO 13

SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori e/o dai responsabili del pagamento dell'imposta, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, dall'art. 180 del decreto legislativo n. 34 del 19/5/2020, secondo le disposizioni della legge n. 689 del 1981 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. leg.vo 471/97.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 10 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Resta ferma la facoltà di applicare, nei casi di accertamenti per più periodi di imposta, di irrogare la sanzione con l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del leg.vo 472/97.

5. Per la violazione degli obblighi discendenti di cui al comma di cui al comma 3 dell'art. 10 del presente regolamento (omessa, incompleta, infedele o tardiva trasmissione della dichiarazione trimestrale) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro per ogni dichiarazione trimestrale prevista dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

6. Per la violazione degli obblighi di registrazione e di richiesta di credenziali di accesso nel portale telematico del Comune, di cui all'art. 9 del presente Regolamento dell'Ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 euro secondo le disposizioni della L. 689 del 1981. L'irrogazione della sanzione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

7. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali

non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dal comma 2 dell'art. 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 euro prevista dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

8. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela prevista dall'articolo 9 comma 3 lett. b), ovvero per la mancata esposizione, ben visibile agli ospiti, del materiale informativo, o per la mancata informazione sul proprio sito telematico, sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.

9. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs 267/00 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.

10. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare il mancato e/o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno si configura appropriazione di denaro spettante alla Pubblica Amministrazione e pertanto sanzionato con quanto previsto dal Codice Penale, dalle leggi speciali in materia e con segnalazione alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 14

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 15

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione così come previsto dall'art. 1 comma 164 della L.296/06.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva e/o responsabile del pagamento dell'imposta, in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa che dovrà essere effettuata

alle prescritte scadenze. La compensazione deve essere comunicata con apposito modulo predisposto dal Comune di Ragusa, accompagnato da idonea documentazione, e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 2.000,00, la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del Comune. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a Euro 12,00.

ARTICOLO 16

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.
2. Per le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 267/00 si applica quanto previsto dalla Legge 689/1981.

ARTICOLO 17

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ARTICOLO 18

CONSULTA PER IL TURISMO

1. È istituito un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive, così composto:

- Sindaco;

- Assessore al Turismo;
- 2 consiglieri di maggioranza e 2 di minoranza designati dal consiglio comunale.
- Associazioni di categoria che verranno rappresentate in base al numero dei posti letto :
 - da 150 a 300 posti letto 1 rappresentante uditore
 - da 301 a 1000 posti letto 1 componente
 - da 1001 a 3000 posti letto 2 componenti
 - da 3001 a 5000 posti letto 3 componenti

3. Il tavolo tecnico è convocato dal presidente e su richiesta dell'assessore competente si riunirà periodicamente (almeno in concomitanza dei periodi oggetto di dichiarazione) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'art. 2 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

4. Il Tavolo tecnico è convocato dall'Assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta ogni quadrimestre) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento agli interventi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

5. La consulta rappresenta un organo meramente consultivo dell'amministrazione per cui non è prevista nessuna votazione ed il suo parere non è vincolante.

ARTICOLO 19

ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 6/12/2011 nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.